



CH-3003 Berna, UFAC

**A tutti i titolari di licenze di specializzazione  
in lavori di saldatura / prove non distruttive**

N. registrazione / dossier: 4/43/43-00

Vs. riferimento:

Ns. riferimento: gua

Collab. responsabile: Arnold Gunzenhauser

Tel. +41 31 324 90 03, Fax +41 31 325 80 51, [arnold.gunzenhauser@bazl.admin.ch](mailto:arnold.gunzenhauser@bazl.admin.ch)

Ittigen, 24 maggio 2012

## **Licenza S in saldatura e PND**

Gentili signore, egregi signori,

con la presente richiamiamo la vostra attenzione sulle modifiche della comunicazione tecnica CT 90.001-10 del 26 aprile 2012 e sulle conseguenze per i titolari di una licenza di specializzazione (licenza S) in lavori di saldatura / prove non distruttive secondo l'allegato di detta CT (pag. 10 della versione tedesca e pag. 12 della versione francese):

### ***2. Diritti dei saldatori e del personale PND***

*I saldatori e il personale PND con formazione, qualifica e certificazione della corrispondente associazione professionale (ASS / ASPND) non devono essere in possesso di un'ulteriore licenza di specializzazione. La licenza dell'associazione professionale costituisce un titolo riconosciuto ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 OPMA e consente di eseguire e certificare lavori di manutenzione secondo la OPMA. In linea di principio rimangono valide (anche se non sono più necessarie) le licenze di specializzazione in saldatura e PND rilasciate al momento della pubblicazione della presente CT, ma non verranno più prorogate dall'UFAC una volta scadute.*

D'ora in poi la certificazione di saldatori / personale PND (secondo la normativa EN4179 e ISO 24394) o il riconoscimento di un certificato estero sono esclusivamente di competenza delle rispettive associazioni professionali (ASS / ASPND).

Ufficio federale dell'aviazione civile

Indirizzo postale: CH-3003 Berna

Tel. +41 31 325 80 39/40, Fax +41 31 325 80 32

[www.bazl.admin.ch](http://www.bazl.admin.ch)

Certificato secondo ISO 9001

Per quanto concerne l'esecuzione e la certificazione di lavori del tipo summenzionato su aeromobili e loro componenti, rimandiamo inoltre alle seguenti norme:

- Paragrafo 145.A.30 (f) dell'allegato II del regolamento (CE) n. 2042/2003;
- Paragrafi M.A.402 (a) e M.A.606 (f) dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2042/2003;
- Ordinanza del DATEC concernente le imprese di manutenzione di aeromobili (OIMA; RS 748.127.4), articolo 10, capoverso 2, allegato 1, punto 13.

Ringraziandovi per la vostra attenzione, porgiamo distinti saluti.

Ufficio federale dell'aviazione civile



Christian Hegner  
Capo Divisione Sicurezza tecnica



Arnold Gunzenhauser  
Capo Sezione Imprese e personale di manutenzione